

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag. 247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	» 271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	» 293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	» 323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	» 347
 IV. La giustizia della Chiesa	
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	» 373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	» 395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	» 413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	» 437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	» 449
 V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale	
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	» 471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	» 483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	» 499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo

Simone Balossino

simone.balossino@univ-avignon.fr

Dalla metà del secolo scorso, la storiografia di lingua francese ha incrementato considerevolmente lo studio delle pratiche notarili nelle regioni del Midi medievale. L'approccio giuridico che ha caratterizzato le prime ricerche sull'attività dei notai¹ è completato oggi da studi sulle caratteristiche professionali, sulle pratiche scrittorie e sul rapporto che legava i redattori di documenti alle istituzioni locali e centrali². Anche se manca ancora per quest'area una sintesi sulla genesi dell'attività notarile che tenga conto dei diversi contesti regionali e politici, il tema del ruolo e dell'attività dei notai è ormai al centro dell'attenzione degli storici e dei diplomatisti.

Nella maggior parte dei lavori emerge la convinzione che, come per l'Italia centro-settentrionale, i notai abbiano avuto un ruolo fondamentale sia nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie sia nell'evoluzione della documentazione relativa all'amministrazione della giustizia³. Malgrado un breve ma denso contributo di Gérard Giordanengo sulla formazione giuridica dei notai⁴, sono ancora pochi gli studi che indagano il ruolo e i compiti dei notai nelle corti giudiziarie, soprattutto per i secoli XII e XIII. La ragione è probabilmente da ricercare nelle specificità della documentazione delle regioni che compongono il Midi medievale. Conviene, infatti,

¹ Si rinvia qui agli studi di GOURON 1984 e GOURON 2006 o ancora le ricerche di POLY 1974 e GIORDANENGO 1986. Si veda anche BAUTIER 1989, p. 714.

² Già DE BOÛARD 1948 aveva descritto le forme del documento notarile nelle regioni meridionali della Francia. A fronte di una produzione bibliografica consistente, mi limito qui a citare i saggi presenti in *Notariado público* 1989, in *Notaire* 2008, *De la Ligurie au Languedoc* 2012. Si vedano soprattutto i saggi di Jean-Paul Poisson raccolti in POISSON 1990 e i più recenti CHASTANG 2013 e POISSON 2017.

³ Hinc publica fides 2006. Per l'area provenzale si veda GIORDANENGO 1986. Già Roger Aubenas affermava che « Les notaires, qui, de plus, étaient chargés des enquêtes, étaient ainsi les auxiliaires indispensables de la justice sous toutes ses formes et ses degrés ». L'autore rinuncia tuttavia a prendere in considerazione questi aspetti poiché « relèvent de l'organisation judiciaire plutôt que du notariat », AUBENAS 1931b, p. 90.

⁴ GIORDANENGO 1986, pp. 34-39. Si veda anche l'esempio particolarmente documentato dei notai della regione del Béarn, situata a nord-ovest dei Pirenei, in BIDOT-GERMA 2008, pp. 275-287.

precisare che a fronte di una relativa abbondanza di testi dottrinali e normativi riguardanti l'*Ars notaria*, i documenti amministrativi e le scritture pragmatiche di ambito giudiziario risultano indubbiamente meno consistenti. Anche le scritture di cartulario e quelle prodotte dal notaio in quanto professionista che esercita per una clientela privata sono molto più tarde rispetto al periodo che qui si intende analizzare. Nessuna serie di registri è stata conservata prima del secolo XIV, anche se i registri più antichi oggi conservati risalgono alla seconda metà del Duecento. I documenti redatti dal notaio marsigliese Giraud Amalric nel 1248 costituiscono un'eccezione nel panorama documentario locale⁵: si devono infatti aspettare trent'anni per trovare altri registri di imbreviature conservati negli archivi cittadini. Sempre in Provenza, Grasse possiede ancora un registro del 1251, Manosque ha conservato sei registri per il periodo che va dal 1256 al 1300 e Brignoles solamente uno per il 1283. Nella vicina Linguadoca, invece, la serie dei registri di Montpellier risale al 1292 e se ne trovano altri, isolati, a Nîmes, Mende, Rodez o nella regione del Roussillon⁶.

In questi registri i documenti giudiziari rimangono minoritari, anche perché si trattava, sovente, di prove che avevano poca o alcuna utilità ad essere conservate. Ciò spiega, almeno in parte, le enormi perdite, che possono essere colmate dai documenti sciolti, riuniti in fondi documentari più disparati, cittadini, ecclesiastici o signorili. Per indagare il rapporto tra notai e istituzioni di giustizia e osservare l'evoluzione del ruolo dei redattori nelle varie fasi delle procedure giudiziarie è perciò necessario concentrarsi su una documentazione composta principalmente da pergamene isolate o da atti conservati in registri che, pur riguardando questioni di quello che oggi definiremmo diritto privato, possono anche includere documenti di interesse penale, anche se sono molto spesso il frutto di processi di riscrittura o di copiatura posteriori.

⁵ L'edizione di BLANCARD 1884 integra anche altri documenti notarili del XIII secolo riguardanti soprattutto le attività commerciali. Se manca ancora uno studio recente sulla formazione e sulla cultura notarile di Giraud Amalric, i documenti presenti nel suo registro sono stati oggetto di numerosi lavori. Si veda, a titolo di esempio, PRYOR 1981.

⁶ Si veda AUBENAS 1931a, BAUTIER - SORNAY 1971, pp. 1139-1385 e BAUTIER, 1989, pp. 732-733. Questa situazione può spiegare inoltre l'abbondanza degli studi sul notariato della fine del medioevo e la povertà di approcci sulla documentazione prodotta del periodo precedente. A fronte di una produzione bibliografica importante si vedano le sintesi di DOSSAT 1956, pp. 175-183, STOUFF 2017, pp. 249-269; *Notaire* 2008, DESACHY 2017. Per un approccio quantitativo ZERNER - AKOKA - MICHELIS - ZERNER 1995. Si faccia anche riferimento alle considerazioni di BRECHON 1995, pp. 161-164 e all'inventario da lui proposto dei primi registri notarili del XIII secolo, pp. 168-172.

1. *Scribi redattori e giudici*

Nelle regioni della Francia meridionale, per tutta la prima metà del secolo XII, chi redige materialmente l'atto non ha nessun ruolo, o quasi, nella sua certificazione. Fino all'inizio del Duecento, il titolo notarile non è stabilizzato né portato sistematicamente: nelle corti di giustizia redattori, scribi al servizio di signori laici o ecclesiastici, giuristi e maestri di diritto operavano congiuntamente⁷. La conoscenza delle pratiche scritte e del diritto faceva di questi individui, in virtù dei loro percorsi professionali, sia dei responsabili della redazione degli atti autentici per i signori sia delle personalità coinvolte nelle decisioni prese nel corso delle assise giudiziarie. Le prime testimonianze documentarie confermano il ruolo di consiglio del personale tecnico nei tribunali o nel corso di dispute decise mediante compromessi arbitrari⁸.

Il caso dei redattori al servizio dei conti di Tolosa è, a questo proposito, particolarmente esplicito. Nel momento in cui, soprattutto a partire dalla seconda metà del XII secolo, i documenti permettono di seguire con più precisione i percorsi e le carriere, risulta chiaro che il personale dei conti di Tolosa non era composto soltanto da semplici redattori di atti pubblici, ma da una serie di individui con competenze varie sia giuridiche sia scritte⁹. Come è stato ampiamente riscontrato anche per altre realtà territoriali, i conti di Tolosa non disponevano a questa data di un ufficio centrale e organizzato. Raymond V (1148-1194) e Raymond VI (1148-1222) potevano contare solo su un numero limitato di *scriptores* o di *notarii comitis* che, seguendo il signore nei suoi spostamenti, redigevano o facevano redigere i documenti. Questa mobilità li distingue dagli scribi attivi nelle sedi locali ai quali era richiesto, in alcuni casi, di comporre gli *instrumenta* a nome del conte¹⁰. La lista degli ufficiali che redigevano i suoi diplomi e privilegi – spesso designati con le formule di sottoscrizione *scriptor comitis*, *notarius comitis*, *cancellarius*, ma anche *iudex* oppure *iudex et domini comitis cancellarius* – ci insegna che i redattori al suo servizio, se erano prima di tutto responsabili e custodi dei sigilli del conte, fungevano anche e soprattutto da consiglieri attivi nei tribunali itineranti¹¹. I *cancellarii* più noti dei conti di Tolosa sono infatti, prima di

⁷ Le carriere di questi ufficiali sono oggi conosciute soprattutto grazie ai lavori di André Gouron e di Jean-Pierre Poly. Si vedano i numerosi lavori di André Gouron inseriti nei *Variorum collected studies* e soprattutto in GOURON 1984; GOURON 1987; GOURON 2000; GOURON 2006. Si veda anche POLY 1974, pp. 613-635.

⁸ LESNE-FERRET 1998, pp. 3-21; soprattutto alle pp. 4-5. Si veda anche GOURON 1995, pp. 16-17.

⁹ Questo aspetto è stato messo in luce e ampiamente studiato da LEONARD 1955 e da MACE 2011.

¹⁰ La composizione della 'cancellaria' dei conti di Tolosa è stata delineata da LEONARD 1955, pp. 41-45.

¹¹ Si vedano gli esempi citati in LEONARD 1955, pp. 37-74.

tutto, dei giuristi rinomati, attorno ai quali operava un numero variabile di notai con mansioni diverse. Lo indicano anche gli adagi tratti da sentenze veterotestamentarie che concludono sovente le loro sottoscrizioni. Esse fanno spesso riferimento alle qualità principali dei giudici, quali la saggezza e l'equità, che devono costantemente guidare i processi decisionali¹². Il giurista di Saint-Gilles, Pierre Foucois – padre del futuro papa Clemente IV – termina la redazione dell'accordo tra il conte di Forcalquier Guilhem IV e il conte di Tolosa Raymond VI a proposito dei rispettivi diritti sulle terre provenzali a nord della Durance invocando il salmo 140.3: *Pone, Domine, custodiam ori meo*¹³. Anche Guilhem Bedocius, *iudex et cancellarius in Nemausensi*, aggiunge alla sua sottoscrizione il riferimento al salmo *Beati qui custodiunt iudicium* in due documenti del 23 dicembre 1219 e del 20 novembre 1221¹⁴. Egli è spesso presente nell'*entourage* del conte, come per esempio il 13 giugno 1205 a Montpellier, in cui è menzionato tra i *causidici* presenti al conferimento delle *consuetudines* alla città¹⁵. Come era già stato segnalato da Émile Léonard, i frequenti riferimenti alle responsabilità di consiglio, di giudizio o le invocazioni alla prudenza e all'equilibrio nelle scelte indicano chiaramente i compiti effettivi ai quali era chiamato questo personale formato alla scrittura e al diritto.

Non si tratta di casi isolati. Le indagini di Laurent Macé hanno dimostrato che tra i cancellieri-giuristi vicini ai conti di Tolosa-Saint-Gilles si ritrovano, tra il XII e l'inizio del XIII secolo, vere e proprie personalità nel campo dello studio e della diffusione del diritto comune. Oltre al già citato Pierre Foucois, sono attivi anche i giudici-redattori Albert de Noves, spesso presente alla fine del XII secolo nelle città della Provenza occidentale e il *causidicus* Élzéar, giudice dei consoli di Avignone tra gli anni 1179 e 1194¹⁶. Quest'ultimo, oltre alle attività in seno al consolato locale, sembra inoltre essere l'autore dell'*Abbreuiatio* '*Quoniam egestas*', un compendio del decreto di Graziano redatto verso la metà del secolo XII: ciò fa di lui – in base alla

¹² LEONARD 1955, p. 46.

¹³ *Histoire du Languedoc* 1872, VIII, n. 89, col. 434. Sempre nel 1195, Pierre, dopo la sottoscrizione « *judex et cancellarius hanc cartam sigillavi et eidem subscripsi* », aggiunge il riferimento alle scritture. *ibidem*, col. 436.

¹⁴ Ritroviamo le sottoscrizioni di Guilhem Bedocius (« *Guillelmus Bedocius, iudex et cancellarius domini Raimundi ... bullam ibi apposui et eidem subscripsi* ») in una conferma di Raymond VI agli abitanti di Nîmes, in MÉNARD 1744, preuves n. XLVI, p. 65 e in un privilegio accordato agli abitanti di Calvisson (MICHEL 1910, p. 373).

¹⁵ *Layettes du Trésor des Chartes* 1863, p. 291.

¹⁶ Per i profili degli esperti di diritto negli entourages dei conti di Tolosa della fine del XII secolo e del XIII secolo si veda soprattutto MACE 2011, pp. 513-532.

ricostruzione proposta da André Gouron – il primo decretalista conosciuto a ovest delle Alpi¹⁷.

Le funzioni e le competenze del personale al servizio dei conti di Tolosa non emergono solo dagli atti che loro stessi elaborano, ma si precisano anche grazie agli ordinamenti delle corti locali, tra i quali il più conosciuto è sicuramente quello di Saint-Gilles, composto all'inizio del XIII secolo e giunto a noi solo tramite copie più tarde¹⁸. Saint-Gilles aveva la funzione di un vero e proprio centro operativo per i conti di Tolosa e le norme che regolano l'attività del personale della *curia comitis* restano essenziali per capire il funzionamento dei tribunali locali nei loro territori. Gli articoli dedicati alle attività del giudice, qui definito cancelliere (*iudice iurato, qui cancellarius nuncupatur*), o degli altri redattori precisano che essi dovevano assistere il conte o i suoi rappresentanti sia nell'esercizio della giustizia sia nella pubblicazione dei testamenti e degli altri atti pubblici¹⁹.

Tutto ciò dimostra ampiamente la presenza nella curia dei conti di Tolosa di un personale con entrambe le competenze, giuridiche e scritte, nonché i legami molto stretti che esistevano tra i redattori dei documenti, i giudici e gli assessori. I signori meridionali sfruttavano dunque un ambiente di giuristi formati al diritto comune, che potevano ricoprire le cariche di giudice, di cancelliere o di notaio²⁰.

Anche le carriere dei redattori ecclesiastici e le loro prassi scritte confermano il rapporto stretto tra l'amministrazione della giustizia e la produzione di documenti e permettono di osservare la molteplicità delle mansioni svolte. Il notaio Milon, per esempio, intraprende la sua attività come notaio del vescovo di Avignone dal 1126 e

¹⁷ GOURON 2004, pp. 577-588. Sull'ambiente dei giuristi urbani si veda soprattutto POLY 1974. Il tema è stato poi ripreso da MACE 2011, pp. 520-524.

¹⁸ Il testo di quella che viene definita 'coutume' di Saint-Gilles è probabilmente stato redatto da Pierre Fouquois, come è stato proposto GOURON 1976, pp. 309-315.

¹⁹ « In negociis itaque curie, primum locum optinent, post dominos, decani atque vicarii, ad quorum sollicitudinem spectat, assidente sibi iudice iurato, qui cancellarius nuncupatur, omnes causas, tam civiles quam criminales, per se vel per alium audire, et omnia que cause cognitionem desiderant, postquam cancellarius et iudex pronunciaverit quomodo agendum sit et decreverit, auctoritate sua firmare et per apparitores exsequi iudicata », e anche « Cancellarius vel iudex eciam de omnibus criminibus, tam privatis quam publicis, tenetur cognoscere; innocentes quos videbit absolvere; quos vero nocentes, quia pena puniendos jubere », in *Coutumes de Saint-Gilles*, pp. 58-60.

²⁰ Questa situazione non costituisce un'eccezione e fa eco con ciò che è stato rilevato in altri contesti, come per esempio nei tribunali di alcune regioni dell'Italia meridionale. Si veda, a titolo di esempio, la situazione nei principati longobardi di Salerno e di Benevento descritta da GALANTE 2017, che ricorda, anche se per un periodo più alto, la situazione del Midi.

collabora con alcuni noti giuristi, come Peire Férreol, la cui famiglia esprime un giudice consolare nella stessa città. Dal 1150 scrive documenti per l'arcivescovo di Arles e diviene cappellano della chiesa cattedrale di Saint-Trophime²¹. È poi menzionato come *magister* dal 1154-1159, periodo in cui è anche assessore dell'arcivescovo nel corso di un placito che vede opposti il prelado di Avignone e il capitolo della cattedrale di Notre-Dame-des-Doms a proposito della costituzione di una sacrestia e della gestione dei beni ad essa associati²². La carriera di Milon – chierico, notaio e giurista – ci mostra l'estrema permeabilità, almeno nel XII secolo, tra carriera amministrativa e formazione giuridica. Un altro esempio, di poco successivo, è rappresentato dal notaio Arnaud d'Alzonne, chiamato dalla viscontessa di Béziers alla fine del XII secolo per comporre una disputa insieme al *causidicus* Raimond Calvet. Arnaud redige l'accordo in quanto *publicus notarius Biterris*²³, ma in questa occasione il notaio e il giudice rendono l'arbitrato congiuntamente.

Quando è possibile seguire le carriere in modo dettagliato, sembra chiaro che il confine tra coloro che hanno operato come arbitri nelle cause giudiziarie, dato consigli legali e scritto o prodotto gli *instrumenta* finali è molto labile. Anche a Montpellier – le cui pratiche documentarie sono state recentemente studiate da Pierre Chastang – le carriere dei giudici cittadini e dei redattori si intrecciano spesso. Un notaio ben noto a Montpellier negli anni 1130-1140, un certo Durant, si definisce frequentemente *domini Montispessulani notarius* o *notarius* ma anche *magister* a partire dal 1155²⁴. Laurent Mayali ha tuttavia segnalato la difficoltà nel determinare se il termine *magister*, all'inizio del XII secolo, significhi avere una migliore conoscenza giuridica, offrire consulenze a pagamento oppure esercitare un'attività di insegnamento. Anche se non sono definiti tutti *magistri*, tuttavia, i redattori dei documenti almeno fino alla fine del XII secolo occupano un ruolo centrale nella diffusione del sapere giuridico, soprattutto grazie all'introduzione delle clausole di rinuncia nei documenti amministrativi²⁵.

2. Documenti e amministrazione della giustizia

La comunanza di attribuzioni tra notai e giudici, che permetteva dunque di affidarsi a un personale competente sia nella scrittura in forma pubblica dei documenti,

²¹ Sulla carriera di Milon v. POLY 1974, p. 617.

²² Vaucluse, Archives départementales, 1G4, f. 1.

²³ L'episodio è citato da DEBAX 2017, p. 503.

²⁴ CHASTANG 2013, soprattutto alle pp. 92-99. Per il notaio Durant si veda la nota 11.

²⁵ MAYALI 1979, pp. 91-105.

sia nella materia giuridica, è visibile anche nell'estrema attenzione che già nei primi decenni del XII secolo le autorità locali prestano alle forme del documento scritto. Pur essendo molto semplici dal punto di vista strutturale, i documenti di questo periodo rivelano la precisione e la cura con cui le carte, private o pubbliche, erano redatte, poiché esse venivano considerate, in ultima istanza, le testimonianze più affidabili nel corso delle udienze giudiziarie.

Un esempio precoce dell'attenzione per la forma dell'atto scritto nel corso di un processo si trova nella lite che oppone nel novembre 1141 i canonici della cattedrale di Saint-Trophime di Arles ai monaci del monastero di San Vittore di Marsiglia²⁶. Le parti in causa si affidano al tribunale dell'arcivescovo di Arles per la conclusione di una disputa che riguardava la conferma, richiesta dai monaci, di alcuni diritti sulle chiese rurali situate nella diocesi di Arles – tra le quali Honorat des Alyscamps, Saint-Roman de l'Aiguille, Saint-Pierre de Fabregoules, Saint-Césaire de Villeneuve, Saint-Hermet, Saint-Césaire de Bozaringue e sulla nona parte della decima pagata sulla località *de Pabia* – che i canonici arlesiani contestavano. Dopo un accurato esame delle prove testimoniali, l'arcivescovo, assistito dal suo cappellano *Bacherius*, dal vescovo e dal sacrista di Orange, pronuncia una solenne sentenza che conferma ai canonici il pieno possesso delle chiese detenute illegittimamente dai monaci²⁷.

La lunga decisione dell'arcivescovo, giunta a noi all'interno del cartulario detto *Authentique de Saint Trophime* e in cui sono indicate, con meticolosa precisione, la procedura adottata e le diverse fasi del dibattimento, non solo ci informa dei progressi raggiunti dalla procedura romano-canonica nel Midi provenzale²⁸, ma permette anche di osservare l'importanza della documentazione scritta nei processi civili. Per arrivare alla determinazione del verdetto e per dimostrare l'eventuale esistenza di diritti sui beni in discussione, l'arcivescovo impiega infatti una procedura mista che integrava le testimonianze orali, che potevano provare la *possessio* dei beni, alla produzione di prove scritte, mezzo privilegiato per attestare l'effettiva *proprietas* dei *tituli* in questione.

²⁶ Il documento, inserito in un registro composto nel secolo XIII, è conservato presso la Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, ff. 110v-111, sotto la rubrica « Ut carte monacorum falsificantur a domino Guillelmo archiepiscopo, in causa que vertebatur inter ipsos et canonicos Arelatenses super ecclesiis infrascriptis, et reperi possent ». Si veda una trascrizione parziale in *Gallia Christiana Novissima*, III (Arles), n. 538, coll. 210-212.

²⁷ Sulle attribuzioni giurisdizionali dei prelati della regionale si veda PÉCOUT 2005, pp. 383-402 e BALOSSINO 2007, pp. 47-82.

²⁸ GOURON 1977, pp. 35-50.

Il giudice è Guillaume Monachi, eletto arcivescovo di Arles tra il 1138 e il 1139 e morto un mese dopo la controversia da lui giudicata tra i monaci e i canonici di Saint-Trophime. Se l'azione di questo prelado ha lasciato poche tracce dirette, egli è conosciuto soprattutto per essere l'autore di un trattato antiereticale, il *Contra Henricum*, elaborato per combattere le tesi di Enrico, detto anche 'il monaco', giudicato e condannato come eretico nel corso del concilio di Pisa del 1135²⁹. L'arcivescovo è qui aiutato da *Bertrandus*, un redattore inserito nell'ambiente episcopale e autore di altri importanti documenti per i prelati locali fino al 1143³⁰. In quegli anni Arles era uno dei centri nevralgici nella diffusione e nello studio del diritto comune. Sarebbe sufficiente ricordare l'attività del giovane scriba Nicola Breakspear, futuro papa Adriano IV, che frequenta le scuole provenzali di diritto e soprattutto le scuole di Saint-Ruf di Avignone e quella della cattedrale di Arles³¹, oppure quella del giurista Raymond des Arènes, un *magister* originario di Nîmes che André Gouron ha potuto assimilare al noto canonista detto '*Cardinalis*'³².

Nel documento del 1141, il rigore e la precisione degli argomenti tecnico-giuridici usati dall'arcivescovo Guillaume denotano infatti una conoscenza profonda del diritto comune. Egli svolge la sua analisi usando strumenti di analisi diversificati che permettono di dichiarare false, o legalmente inutilizzabili, le carte presentate nel corso del processo. In primo luogo, contesta l'autenticità dei privilegi pontifici, non per il fatto che presentano caratteristiche diplomatiche dubbie, ma piuttosto perché essi sembrano essere stati rilasciati in base a richieste tendenziose. In questo caso, la finalità della petizione arriva ad assumere più importanza della struttura stessa del documento. In un secondo tempo, egli analizza le caratteristiche estrinseche dei documenti presentati dai monaci. Le scritture private dovevano specificare con esattezza i nomi dei testimoni, recare il sigillo dell'autorità e riportare la data in base all'anno dell'incarnazione e al riferimento all'imperatore regnante³³. Tali caratteristiche che si ritrovano effettivamente nel resto della documentazione arlesiana dell'epoca atte-

²⁹ Sul monaco Enrico, detto anche Enrico di Mans, Enrico di Tolosa o Enrico di Losanna si veda Grado MERLO 2011, pp. 24-31. Sul trattato scritto da Guillaume Monachi e la sua posizione sull'eresia si veda *Contre Henri schismatique et hérétique*. Si veda inoltre ZERNER 2014, pp. 79-134.

³⁰ Per esempio si veda in Bouches du Rhône, Archives départementales, 3G17, p. 60.

³¹ POOLE 1925, pp. 64-70.

³² GOURON 1978, pp. 180-192.

³³ « Carte ambi generaliter in hoc false apparuerunt, quia instrumenta privata fuerunt, minus contempta suis partibus; neque enim testibus, non sigillo, non annis incarnationis domini, non imperatoris annotatione munita fuerunt », in Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, ff. 110v-111.

stano la validità e l'autenticità delle scritture siglate fra le parti. Nel corso del processo, tuttavia, il giudice considera diplomatisticamente inattendibili le carte presentate, poiché prive degli elementi certificatori abituali. Il terzo livello di osservazione associa all'analisi diplomatistica quella storica. Grazie ad alcuni testimoni fidati, l'arcivescovo dimostra che i nomi dei canonici arlesiani trascritti nei due documenti presentati dai monaci Vittorini sono inesatti. Non potendo probabilmente confrontare i documenti in possesso dei monaci con gli originali, egli trova le discordanze esistenti nei nomi dei canonici in base all'ascolto di alcuni testimoni. Risulta perciò che Durand, indicato come sacrestano nella carta dei monaci, non sembra aver mai assunto tale carica in seno alla chiesa di Arles e, anche al tempo del priore Raymbaud, la carica di decano era stata assunta da Pons e non dal Raymond indicato nel documento³⁴. Ma la prova forse più esplicita della malafede dei monaci è rappresentata dalle numerose rasure presenti sulla pergamena. I religiosi marsigliesi infatti avevano cancellato (*deluerunt*), probabilmente dopo una precedente udienza, alcuni nomi propri, falsificando così il documento in modo evidente. Dopo aver esaminato l'insieme delle prove, il prelado stabilisce (*certo certius iudicavi*) che sia il *titulus* di possesso sia i documenti presentati come prove sono dei falsi clamorosi³⁵. Tale metodo permette al presule di pronunciare un verdetto senza appello, una *sententia diffinitiva*, che dà ragione ai canonici della cattedrale di Saint-Trophime.

Le precisazioni enunciate dall'arcivescovo e dalla curia arlesiana mettono dunque in luce l'utilizzazione di regole precise nella scrittura dei documenti, accettate dalle varie istituzioni cittadine. La struttura dei documenti esposta nella sentenza in questione (nomi dei testimoni, sigillo dell'autorità, la data in base all'anno dell'incarnazione del Signore e al riferimento all'imperatore esistente) rimane infatti invariata nel tempo ed è ripresa, nei decenni successivi, dai redattori e dai notai comunali, i quali fissano la struttura dei documenti privati in modo paradigmatico.

Come è noto, sono numerosi i casi, citati nei verbali delle sentenze giudiziarie, nei quali l'uso di documenti falsi è segnalato e denunciato nei processi, sottoposto al vaglio di periti e smascherato dai giudici³⁶. È invece più raro trovare menzione, co-

³⁴ «Specialiter autem carta ... falsa apparuit, quia illi canonici infrascripti sunt, qui in tempore Raimbaldi in ecclesia Arelatensis minime fuerunt» o ancora «... cum Raimundus tempore Raimbaldi prepositi decanus non fuerit, sed Poncius de Carboneira, qui etiam post mortem Raimbaldi prepositi apud Sanctum Jacobum mortuus est», *ibidem*, f. 111.

³⁵ «Deinde, cartas ipsas omnino falsas, multas ob causa deprehendi, et tam ipsas quam titulus esse momenti, certo certius iudicavi», *ibidem*, f. 111.

³⁶ Su questo tema, molto vasto, si veda soprattutto ANSANI 2016, pp. 9-50 e la bibliografia da lui citata.

me in questo caso, di un'analisi condotta su più piani, quello delle forme estrinseche, quello storico degli anacronismi e quello più propriamente giuridico dell'esame delle rivendicazioni³⁷. In Italia, il caso più conosciuto risale alla fine degli anni Ottanta del XII secolo e riguarda una disputa sorta tra le canoniche di due chiese cittadine della città di Bergamo, San Vincenzo e Sant'Alessandro, a proposito del titolo di chiesa maggiore della diocesi e dei diritti a esso associati. Anche questo processo contiene una meticolosa istruttoria condotta il 30 gennaio 1187 dal cardinale Adelardo Cattaneo e fondata su un attento esame della documentazione prodotta dalle parti³⁸. Il caso di Arles è dunque un esempio molto precoce che precede di quasi cinquant'anni quello conosciuto per le regioni dell'Italia settentrionale. L'ambiente ecclesiastico provenzale si dimostra dunque all'avanguardia, non solo per l'elaborazione teorica dei principi del diritto civile e della dottrina romano-canonistica³⁹, ma anche per il rapido inserimento dell'analisi formale dei documenti nelle corti giudiziarie.

Durante tutto il XII secolo, dunque, nelle regioni a cavallo del fiume del Rodano, che corrispondono approssimativamente all'area d'influenza di città importanti come Montpellier, Nîmes, Saint-Gilles, Arles, Avignone, ci troviamo di fronte a un ambiente assai omogeneo che riunisce giuristi, che hanno anche la facoltà di autenticare i documenti, e scrittori che sono esperti di diritto e capaci di dare consigli durante i processi o durante i compromessi o gli arbitrati⁴⁰.

La presenza di numerosi giuristi coincide, inoltre, in questa zona geografica con la formazione di un notariato di matrice urbana, che è chiaramente identificato e regolamentato nel corso del secolo successivo⁴¹. A partire dall'inizio del Duecento, infatti, una più grande separazione delle carriere e delle competenze del personale giuridico e notarile è visibile e sembra essere determinata da due elementi principali. In primo luogo, gli effetti dell'insegnamento del diritto nelle regioni meridionali – so-

³⁷ Così l'arcivescovo di Arles riassume: « Utriusque itaque partis allegationibus auditis et cartis a monachis prolatis diligentius perspectis et testibus utriusque vigilanter examinatis », in Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, f. 110v.

³⁸ Su questo processo si veda l'analisi di FEO 1997, pp. 945-1005.

³⁹ GOURON 1977, pp. 35-50.

⁴⁰ Si tratta di una situazione assai generalizzata. Si veda l'esempio, spostato cronologicamente verso il XIV secolo, del notariato del Béarn. BIDOT-GERMA 2008, pp. 275-287: « Il apparaît donc que le praticien béarnais n'était pas un simple officier public rédigeant et authentiquant les actes. Il joua un rôle fondamental dans la définition de la norme juridique appliquée dans la vicomté pyrénéenne ». La citazione è a p. 278.

⁴¹ CHASTANG 2013, pp. 93-95.

prattutto a opera di Rogerio, provenzale di origine ma italiano di formazione⁴², o di Piacentino, attivo tra il 1160 e la fine del XII secolo – contribuiscono fortemente alla formazione di giuristi professionalmente riconoscibili da un lato e di notai con una preparazione tecnica e giuridica sempre più evidente dall'altro⁴³. Grazie alla ricostruzione delle carriere e all'identificazione delle opere compiute soprattutto da André Gouron si è andato profilando un mosaico di centri di studi romanistici sparsi in tutta la regione, a Saint-Gilles, ad Arles, ad Agde, a Narbonne, a Montpellier, ad Avignone, a Nîmes o ancora a Romans, che indicano la circolazione capillare di un sapere locale, non più dipendente – secondo una tesi 'diffusionista' fortemente presente negli studi degli anni 1960-1970 – dalle scuole italiane, e prima di tutte quella di Bologna⁴⁴. Nel caso delle pratiche scritte, è chiaro che i comportamenti dei giuristi e dei notai del Midi si sono costruiti anche sulla base di un confronto con i loro colleghi italiani, come attesta lo scambio con certe tecniche proprie degli ambiti italiano e provenzale a partire dall'inizio del Duecento⁴⁵. Presupporre, tuttavia, che il notariato delle regioni della Francia meridionale nasce esclusivamente sotto l'influenza diretta del modello italiano⁴⁶ significa minimizzare le prassi scritte esistenti regione per regione⁴⁷. In secondo luogo, la maggior specializzazione dei tecnici è data anche dalla strutturazione delle magistrature urbane, dei consolati e dei comuni, che animano la vita politica e culturale della regione a partire dalla fine del XII secolo⁴⁸. Ed è proprio in seno ai tribunali consolari delle principali città del Midi che appare un notariato non più legato unicamente ai signori locali, ma che si definisce ora 'pubblico'⁴⁹.

⁴² GOURON 1963.

⁴³ GIORDANENGO 1986.

⁴⁴ Si veda in sintesi CORTESE 2000, pp. 275-276. Le tesi che spingono in direzione di una diffusione del diritto dall'Italia verso le regioni della Francia meridionale si vedano soprattutto CARLIN 1960, AUBENAS 1964, DUPARC 1965, ma anche GOURON 1957, GOURON 1963 et e GOURON 2002, pp. 719-735. La tesi è oggetto oggi di una riconsiderazione profonda. Si veda CHASTANG 2013, pp. 92-93 oppure BUFFO 2020, pp. 5-6.

⁴⁵ CALLERI - ROVERE 2021, pp. 257-281.

⁴⁶ Come appare ancora nel volume *De la Ligurie au Languedoc* 2012.

⁴⁷ Si vedano, a questo proposito, le considerazioni espresse in BUFFO 2020, pp. 5-35.

⁴⁸ Su questo tema si veda il saggio ormai classico di GOURON 1963, pp. 26-76. Per le città della bassa valle de Rodano si rinvia a BALOSSINO 2015.

⁴⁹ Questo elemento è stato da tempo messo in luce, e in particolare da BAUTIER 1989, n. 1, p. 281. Le ricerche sul notariato urbano sono tuttavia limitate. Si veda soprattutto CHASTANG 2013, pp. 92-119, POISSON 2017.

3. *Un notariato urbano e comunale: fra sigillo e fides pubblica*

È bene ricordare che tra la fine del XII secolo e fino al primo quarto del Duecento i notai non esprimono ancora una chiara autonomia nella convalida dei loro documenti perché a questa convalida partecipano anche le autorità comunali attraverso l'apposizione del proprio sigillo. Il notaio resta, dunque, durante i primi decenni del Duecento, un tecnico dai contorni non ancora del tutto definiti, un redattore di *instrumenta publica* obbligato a rispettare i molteplici formalismi presenti negli impianti autenticatori, ma capace di imprimere a questi ultimi un carattere probatorio in funzione della sua cultura giuridica. Questa situazione potrebbe a prima vista far pensare che nel Midi ci si muova su tecniche e su situazioni estremamente distanti rispetto a quelle che la storiografia ha descritto per le principali città italiane che si affidano, soprattutto nei primi anni dopo la loro costituzione a comune, per la redazione e la convalida dei documenti ad istituzioni preesistenti, quali il notariato locale che godeva già di prestigio e di credibilità indiscusse. La situazione dei consolati e dei comuni del Midi francese sembra dunque essere simile a situazioni più marginali, come lo indicano gli esempi del notariato dell'arco alpino oppure del Patriarcato di Aquileia in cui la sigillatura convive e si alterna con le sottoscrizioni dei redattori oppure in cui il notaio è subordinato, per la certificazione, ai signori laici o ecclesiastici⁵⁰. In realtà, da almeno un ventennio, la produzione storiografica sulla genesi e sul rapporto tra notariato e uffici pubblici, così come è stata delineata a partire dai lavori di Pietro Torelli, ha subito importanti revisioni⁵¹. A questo riguardo sono state fondamentali le osservazioni espresse da Dino Puncuh che tendono a ridimensionare l'esistenza di un modello unico e compatto di notariato italiano al quale sin dall'inizio del secolo XIII le istituzioni comunali delegano completamente la convalida dei loro documenti⁵². La più grande eccezione a questo modello – ma non l'unica⁵³ – è sicuramente quella genovese e ligure dove, nella fase costituente del comune, si assiste all'accumulo e alla sperimentazione di elementi convalidanti diversificati, come il ricorso a testimoni pubblici, alla carta partita o al

⁵⁰ Per il notariato della zona alpina, in un contesto in cui convivono città prive di 'potere documentario' e di presenze signorili più incisive, si veda *Notariato nell'arco alpino* 2014 e quello specifici sul patriarcato di Aquileia si veda HÄERTEL 2013, pp. 107-133.

⁵¹ I saggi di Pietro Torelli sono oggi riuniti in TORELLI 1980. Su questo tema di veda anche FISSORE 1989, pp. 99-128.

⁵² PUNCUH 1998, pp. 391-393.

⁵³ Le eccezioni infatti sono rappresentate dall'uso di strumenti di convalidazione diversificati come a Pisa (BANTI 1962, pp. 141-164) o ancora a Roma (BARTOLONI 1946).

sigillo⁵⁴. A Genova, poi, il tentativo delle istituzioni comunali di controllare la convalida dei documenti procede anche in una fase successiva, quando non saranno più usati i sigilli ma i *signa* del comune e del popolo che si sostituiscono a quelli dei notai⁵⁵.

Nelle regioni della Francia meridionale le principali innovazioni riguardanti il ruolo dei notai emergono per l'appunto all'interno delle città sede di magistrature consolari. Le prime attestazioni mostrano una certa instabilità nell'uso delle titolature: a Saint-Gilles e ad Agde, nel 1140, Arnaud de Ferragine si definisce *scriptor publicus Sancti Egidii* e Bernard *tabellio publicus*⁵⁶; a Béziers, nel 1155, un certo Grégoire è citato come *scriba publicus*⁵⁷. Nelle città provenzali, l'uso della formula si riscontra con qualche anno di ritardo ma presenta una maggiore precisione. Bisogna aspettare il 1205 per osservare il primo notaio dei consoli del borgo di Arles, un tale Guilhem, qualificarsi *notarius publicus Burgi Arelatensis*⁵⁸. Questa indicazione è fondamentale: anche se la comparsa di questa qualifica richiederebbe un'analisi più approfondita, sembra che l'aggettivo *publicus* indichi qui un nesso molto stretto con le magistrature consolari⁵⁹.

L'osservazione della documentazione dimostra infatti che, almeno nei principali centri urbani della regione, i consoli creano, fino alla prima metà del Duecento, un saldo legame con i notai e si organizzano anche grazie alle loro competenze⁶⁰. Nella formula di giuramento che i notai prestavano al momento della loro nomina davanti ai magistrati urbani a più riprese si insiste sul *mandatum* concesso loro dai consoli o da altre istituzioni cittadine, elemento che può ricordare la *iussio* studiata da Gian Giacomo Fissore nella documentazione vescovile in area subalpina⁶¹. Grazie a tale

⁵⁴ A Genova e in Liguria, il ricorso ai *publici testes* da una parte, alla carta partita o al sigillo, e talvolta ad entrambi i sistemi, dall'altro è ben conosciuto grazie soprattutto agli studi di ROVERE 1997, pp. 93-113 e ROVERE 2002, pp. 261-298. Sulla convalida di accordi e convenzioni con le città italiane e straniere – tra le quali figurano i grandi centri delle contee di Provenza e di Tolosa – si faccia riferimento al saggio di ZAGNI 1980, pp. 5-14 e, più recentemente, CALLERI - ROVERE 2021. Sui rapporti, commerciali e militari, tra città della Penisola e il Midi francese si veda SALVATORI 2002; BALOSSINO 2008b; CALLERI - ROVERE 2021.

⁵⁵ COSTAMAGNA 1964, pp. 105-115.

⁵⁶ GOURON 1957, pp. 103-120.

⁵⁷ DEBAX 2017.

⁵⁸ *Actes de la famille Porcelet*, n. 244.

⁵⁹ Per il caso di Arles et di Avignone si veda BALOSSINO 2008a, pp. 183-197.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Nel 1192, al termine della stesura di una quietanza per i monaci Ospitalieri di Trinquetaille, un redattore (il cui nome non è precisato) indica di avere riportato i nomi dei testimoni presenti, *sub presencia consulum*, rappresentati in questo frangente da Guilhem Aldebert, il quale *sigillari iussit*, in *Car-*

*mandatum*⁶² i notai cittadini ottengono l'autorizzazione a scrivere o a sottoscrivere, come è definito per esempio negli statuti duecenteschi di Avignone, *omnia instrumenta de quibus faciendis mandatum habuerint*⁶³. Sempre negli statuti avignonesi è stabilito che nessuno potrà essere ammesso all'interno del novero dei notai se non sia esaminato preventivamente *per iudices curie et per omnes legistas huius civitatis et nisi sit procreatus de consilio consulum et in consilio generali*⁶⁴. Anche nella più grande città provenzale, Arles, un chiaro riferimento al *mandatum* è riscontrabile nella normativa statutaria, benché in questo caso il riferimento indichi la facoltà del notaio di redigere i documenti estratti dai cartulari dei redattori defunti *in formam publicam*⁶⁵.

Queste prime attestazioni, presenti soprattutto negli statuti cittadini, indicano che le istituzioni comunali mantenevano uno stretto legame con le attività dei notai, anche se non abbiamo purtroppo informazioni dirette sulle modalità con cui le nomine dei redattori erano effettuate⁶⁶. I problemi che sussistono ancora oggi sulla datazione delle fonti normative delle città di quest'area non permettono neppure di valutare con precisione i momenti in cui determinate regole iniziarono a essere accolte e usate nella pratica quotidiana⁶⁷. Per avere una chiave di lettura del fenomeno

tulaire de Trinquetaille, n. 107, p. 93. Si veda, a titolo di comparazione, la situazione descritta da FISSORE 1989, p. 112, il quale sottolinea a più riprese l'importanza della *iussio* come elemento indicante la « subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto ».

⁶² Il termine mandato, come lo intendiamo oggi, rinvia a un rapporto di tipo contrattuale. Anche se in principio il concetto, di derivazione romana, indicava l'espressione di un vincolo di amicizia, tra i secoli XII e XIII grazie alla formalizzazione della dottrina romano-canonistica, l'ottenimento di un mandato da parte di una qualche autorità implicava la rigorosa osservazione di un contratto giuridico deciso tra le parti. Si veda GAZZANIGA 1987, pp. 21-30 e lo studio classico di LEGENDRE 1988. Per questo motivo è necessario interrogarci se il termine *mandatum*, che spesso i notai di Avignone e Arles ostentano tra la fine del XII e fino alla metà del secolo XIII, si riferisca più a un rapporto bilaterale tra individui, disciplinato dalle regole del diritto privato, che a un preciso vincolo di rappresentatività come ricorda MAYALI 2002, pp. 43-57. Il problema dunque è di sapere se esisteva un vero e proprio rapporto contrattuale tra le istituzioni comunali e ecclesiastiche e i notai che esercitavano le loro attività *de mandato suo*. Esso è un aspetto essenziale, perché mette in luce l'origine e il potere stesso delle istituzioni, ma di difficile analisi nei soli atti amministrativi.

⁶³ *Coutumes et règlements d'Avignon*, p. 132.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 133.

⁶⁵ GIRAUD 1846, pp. 210-211: « Et quilibet notarium qui habet cartularium alicuius defuncti notarii, quod et super scriptis qui notarius Arelatis desiit esse possit et teneatur de cartulario defuncti vel eius qu desiit tabellio cartam secundum formam note quam in predicto cartulario inveniet ad mandatum curie in formam publicam scribere ... ».

⁶⁶ RIGAUDIÈRE 1986, pp. 47-55.

⁶⁷ Nelle prime attestazioni, infatti, non esiste un vincolo di esclusività nel rapporto tra notai e consoli. Alcuni notai esibiscono un *mandatum* dato dalle istituzioni comunali, dal vescovo e da altri signori, e quin-

meno univoca è però possibile osservare gli elementi inseriti nella documentazione amministrativa di tipo pubblico o privato.

Nelle città della Francia meridionale si affermarono elementi autenticatori usati in precedenza nelle scritture signorili, di conti o di vescovi. Un elemento costante è, come abbiamo già ricordato, il sigillo plumbeo. Precedenti indagini hanno già chiarito che nel Midi francese il processo di autenticazione del documento pubblico era formalizzato dall'apposizione da parte del notaio della *bull*a delle istituzioni richiedenti⁶⁸. Quest'uso è inoltre frequente negli atti che non riguardavano direttamente gli interessi dell'istituzione comunale – per esempio tra privati cittadini – ma durante la stesura dei quali i consoli sono sistematicamente presenti e citati. Il loro sigillo diventa la garanzia della validità del documento, ottenuta tramite l'azione del notaio⁶⁹.

Nel corso delle cause giudiziarie questo elemento assume una particolare rilevanza. Osserviamo, a titolo di esempio, la controversia del giugno 1178 tra Aldiarde, badessa del monastero femminile di Saint-Césaire, e i consoli di Arles a proposito dei diritti di pesca in alcuni canali fluviali situati nel territorio della città. La disputa in questione è arbitrata da *Lombardus*, un giudice di Avignone, chiamato, in questa occasione, a esercitare nel tribunale arcivescovile del centro vicino. Come anche in altri casi simili, il giudice è assistito da alcuni *boni homines* locali, vale a dire Raynaud Rostaing, Pierre de Roveria, Pierre Raynaudi, Guillhem Guiquiran, tutti membri influenti dell'*élite* di governo arlesiana⁷⁰. Conformemente agli strumenti risolutivi usati alla fine

di operano per una “nebulosa” di autorità cittadine. Si veda per esempio l'attività del notaio avignonese Étienne. Nel febbraio 1198, egli scrive « auctoritate domini episcopi et consulum » (GIORDANENGO 1980, pp. 191-193). Nel dicembre 1198, « auctoritate et mandato episcopi, consulum et iudicis », (Avignon, Archives municipales, Boîte Pintat 48, n. 1589 e *Gallia Christiana Novissima*, VII (Avignon), n. 318), nel 1202 (*ibidem*, n. 329) e nel settembre 1210 « auctoritate et mandato domini episcopi et consulum e auctoritate consulum » (Vaucluse, Archives départementales, 1G189, f. 1). Anche negli statuti di Arles dell'inizio del secolo XIII è precisato in modo chiaro il rapporto tra notai e istituzione: « cartam facere teneatur de mandato curie per notarium publicum Arelatis », (edizione in GIRAUD 1846, pp. 210-211).

⁶⁸ Si veda soprattutto BAUTIER 1989, p. 714.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 714-715: « Ces praticiens écrivent les actes des magistrats, mais ils rédigent aussi des actes pour les particuliers. Toutefois leur main ne donne pas à l'acte la *fides publica*: pour donner valeur à leurs actes, ils les scellent du sceau ou de la bulle du consulat en ajoutant souvent qu'ils le font *mandato* ou *auctoritate consulum* ». Sul tema sono anche utili le considerazioni di BEDOS-REZAK 2000, pp. 23-44 e CHASSEL 2016, pp. 27-53. La situazione potrebbe essere comparata con quella descritta da Antonella Rovere per i notai del comune di Genova del XII secolo. In questa città il notaio sembra essere « sempre più un tecnico, il più adatto a soddisfare le esigenze del costituito comune, e sempre meno quella figura che starebbe ormai raggiungendo la piena *publica fides* », ROVERE 1997, p. 112.

⁷⁰ Bouches du Rhône, Archives départementales, 60H25, n. 1.

del secolo XII, i tribunali comunali risolvono le cause giudiziarie non tanto secondo il modello processuale-placitario, ma soprattutto grazie a compromessi di varia natura. L'uso massiccio del compromesso come forma di 'risoluzione' delle dispute non deve però indurci a ritenere che i conflitti fossero definiti unicamente seguendo vie extra o para-giudiziarie, troppo spesso concepite come disordinate prassi esterne al diritto pubblico. L'evoluzione della struttura istituzionale dei comuni va infatti di pari passo con il raggiungimento di una piena legittimità dei tribunali civili, i quali non erano più istanze di mediazione e di 'risoluzione' amichevole, ma esprimevano il potere dell'istituzione, che si esplicava in una reale capacità giudicatoria⁷¹. Nel processo in questione, la badessa ottiene un verdetto positivo da parte del giudice. I consoli, che agivano anche a nome dei pescatori di Arles, si impegnano perciò a rispettare i diritti del monastero su un canale artificiale che collegava il fiume Rodano alla periferia della città. La sentenza è tramandata grazie a una copia trascritta nel 1188 dal notaio *Vincentius* e conservata nel fondo del monastero di San Cesario di Arles. Il rogatario è una personalità assai nota in ambito urbano e uno dei notai più attivi in città, la cui carriera può essere seguita su una trentina di anni, tra il 1185 e il 1212. Le mansioni e i compiti che gli vengono affidati permettono di osservare anche le prime evoluzioni dell'ufficio notarile⁷². La qualifica di *notarius consulum* è da lui mantenuta sia quando compone solenni atti pubblici sia quando redige semplici atti stipulati tra privati e nei quali le magistrature comunali non avevano diretti interessi. Il forte legame e il rapporto di stretta dipendenza che intercorre tra *Vincentius* e le magistrature comunali sono indicati dalla qualifica stessa che egli esibisce ininterrottamente, salvo qualche rara eccezione, e dalla frequente indicazione della fonte dell'*auctoritas* per la quale egli opera, elemento di garanzia della serietà del notaio e dell'attendibilità del suo prodotto⁷³. Nel caso del processo riguardante i diritti di pesca, la struttura del documento finale (data cronica, con precisa indicazione del giorno e del mese, nomi dei consoli e degli arbitri, dispositivo, data topica, lungo elenco dei testimoni, ripetizione della data cronica) risulta conforme alla tradizione adottata dalle cancellerie cittadine della regione. L'affare giudiziario è tuttavia riaperto dieci anni dopo e richiede una seconda redazione dell'*instrumentum* finale poiché nessun sigillo era stato apposto al documento. Sempre il notaio *Vincentius*, dopo aver trascritto la sentenza del giugno 1178, appone ora, per ordine dei consoli e su richiesta della badessa del monastero, la *bullā con-*

⁷¹ Sulla risoluzione delle dispute nelle città della Provenza occidentale si veda BALOSSINO 2007.

⁷² Ci sono pervenuti almeno una sessantina di atti del notaio *Vincentius* dal luglio 1185 (*Cartulaire de Trinquetaille*, p. 118) fino al 25 giugno 1212 (Bouches du Rhône, Archives départementales, 56H5024).

⁷³ BALOSSINO 2008a, p. 185.

*sulum*⁷⁴. Questo esempio dimostra l'importanza per i consoli di disporre di un sigillo proprio che renda il loro compito centrale nella risoluzione delle dispute all'interno dell'ambito urbano e nel rispetto delle decisioni prese nel corso dei processi. La redazione della sentenza eseguita dal notaio del comune non era dunque sufficiente a rendere pienamente autentico o giuridicamente inattaccabile il documento. È la sigillatura che rende effettiva la validità delle decisioni prese dal giudice. Le richieste di sigillatura di documenti ai notai del comune sono infatti frequenti. La procedura è conosciuta: dopo la richiesta ufficiale presentata ai magistrati, il notaio procede sia con la riscrittura autentica del documento sia con l'apposizione, mediante una legatura in filo di canapa, di una cedola indicante l'aggiunta del sigillo plumbeo del collegio consolare oppure, in quelle città provenzali che sperimentano un governo di tipo podestarile, del *sigillum communis*. Questo avviene, per esempio, dopo una sentenza arbitrare del 1219 riguardante alcuni diritti dell'abbazia di Frigolet. Il cellerario del monastero si rivolge al notaio dei consoli di Arles, Bertrand de Noves, e richiede l'aggiunta di un nuovo sigillo plumbeo poiché l'antico sigillo di cera era in cattivo stato: (...) *quia sigillum cere vetustate corrodabatur postulavit a consulibus ut predicta carta sigillo plumbeo consulum muniretur*⁷⁵. Il notaio non aggiunge al documento solo il nuovo sigillo ma anche una *cedula* che reca menzione dell'operazione autenticata dal *signum* notarile, un *signum* sempre più articolato e personale rispetto a quello degli *scriptores* dei tempi precedenti.

Oltre al sigillo, coesistono e si sovrappongono, nei medesimi documenti pubblici o privati, molteplici tipi di certificazione, come ad esempio la carta partita, il sigillo e il *signum* notarile. Questi elementi di certificazione sono anche associati alla presenza di un nutrito numero di testimoni, definiti *boni o probi homines*, conformemente alla tradizione placitaria. Tuttavia, oltre ai segni di autenticazione, la presenza effettiva dei consoli al momento della redazione dell'atto resta un elemento fondamentale⁷⁶. Sono i consoli della città che spesso conferiscono al documento, con la loro presenza e il loro sigillo, la validità necessaria⁷⁷. Nelle città della bassa

⁷⁴ Nel caso appena citato si precisa « Quia nullum sigillum appositum fuerat in instrumento quo hec supradicta continebatur et hoc posset esse materia litigandi inter consules et abbatissam », Bouches du Rhône, Archives départementales, 60H25, n. 1.

⁷⁵ Vaucluse, Archives départementales, 1G681, n. 66.

⁷⁶ Questo elemento era già stato osservato da BAUTIER 1989, pp. 714-715: « Toutefois leur main ne donne pas à l'acte la *fides publica*: pour donner valeur à leurs actes, ils les scellent du sceau ou de la bulle du consulat en ajoutant souvent qu'ils le font *mandato* ou *auctoritate consulum* ».

⁷⁷ « ... consules ... rogati utriusque partis, inde cartam fieri et ad perpetuam memoriam et, ne veritatis pereat, eam sigillo consulum roborari precepunt ». La citazione è tratta da una vendita ai templari di Saint Gilles nel luglio 1187 (Arles, Archives communales, GG85, n. 4 e *Actes de la famille Porcelet*, pp. 93-95).

valle de Rodano, la presenza dei magistrati cittadini durante la stipulazione dei diversi negozi giuridici è un elemento costante, soprattutto se consideriamo il fatto che essa, come è stato già rilevato, è attestata non solo per gli atti ufficiali del Comune, ma anche in qualsiasi atto di natura privata⁷⁸: anche se è azzardato avanzare statistiche – che sono ovviamente sfalsate a causa dell'impossibilità di quantificare con precisione la documentazione perduta –, per la città di Arles, tra il 1185 e il 1218, su quasi 200 atti di natura contrattuale e giudiziaria, i consoli sono presenti nel 55% circa dei casi⁷⁹.

Se le caratteristiche del documento scritto dell'inizio del secolo XIII hanno portato a supporre una limitata autonomia di certificazione dei primi notai e dei loro *signa*, si deve anche osservare che i redattori sono i veri artefici di una documentazione comunale originale, caratterizzata ora da formule di *completio* più elaborate, pur rimanendo in linea con le consuetudini locali.

4. *Notai e giustizia*

La posizione dei notai, lungi dall'essere subalterna o marginale, era dunque essenziale per il buon funzionamento dell'apparato burocratico comunale. Nel corso delle udienze giudiziarie gli esperti di diritto continuano a sottoscrivere gli atti più importanti sotto la responsabilità dei consoli. Pierre Chastang ricorda, per esempio, che a Montpellier la promessa di protezione fatta agli abitanti dal *dominus* di Frontignan è sottoscritta dal giurista Michel de Mourèze e l'atto di insediamento dei sindaci è redatto dal giureconsulto Marc de Tournemire⁸⁰. Anche nelle città della bassa

⁷⁸ Cito un solo esempio in cui nel marzo 1188 le famiglie Porcelet e de Fos giurano di rispettare una tregua tra loro (Avignon, Bibliothèque municipale, ms 4887, ff. 52-56 e *Actes de la famille Porcelet*, pp. 98-101).

⁷⁹ Essi sono attestati almeno 105 volte su circa 190 atti reperiti per il periodo 1184-1218. L'impiego del notaio del comune unito alla presenza dei consoli per la certificazione dei negozi giuridici è una prassi che sembra seguita anche dagli enti ecclesiastici, durante la redazione delle loro scritture. Benché la curia arcivescovile o il capitolo cattedrale ricorrano spesso all'apposizione di un proprio sigillo, il notaio del comune e la bolla dell'istituzione civile sono elementi presenti e completano il processo di autenticazione degli atti riguardanti le transazioni operate anche dai membri della chiesa cittadina. Si veda per esempio una concessione effettuata alla chiesa cattedrale dall'arcivescovo Ymbert del febbraio 1200. Tale atto è accompagnato dalla bolla del prelado (« bulla nostra muniri precepit ») il quale « precepit consules eandem cartam suo sigillo munirent ». Il notaio dei consoli, il già citato « Vincentius, mandato predictorum consulum, huic carte cum altera per alphabetum divise, meum signum et eorum sigillum apposui », in Bouches du Rhône, Archives départementales, 3G9, n. 328 e *Gallia Christiana Novissima*, III (Arles), n. 741.

⁸⁰ CHASTANG 2013, n. 31, pp. 96-97.

valle del Rodano la pratica del diritto e la produzione di documenti scritti restano ancora connessi. Sono numerose le occasioni in cui si trovano notai le cui funzioni vanno ben oltre la scrittura di documenti in forma pubblica.

Johan *de Riperiis*, per esempio, oltre a redigere importanti atti pubblici per la comunità di Arles (trattati, giuramenti o accordi tra il 1239 e il 1248), è scelto per modificare gli statuti cittadini, tra il 1244 e il 1247⁸¹. Ad Avignone, avvocati, giureconsulti, legisti e notai formano una classe separata, assimilata ai nobili per quanto riguarda gli esenti dal servizio militare⁸². Purtroppo, a differenza di altre realtà cittadine, non esiste, per questo periodo, una serie completa di registri su cui verificare l'attuazione delle norme previste dagli statuti. Per quanto riguarda le competenze e la cultura dei notai in questa regione, è però possibile osservare l'opera del notaio avignonese Bertrand du Pont, attivo dal 1216 al 1235. Nel 1233 Bertrand assume l'incarico di redigere un inventario dei beni del comune secondo le volontà del podestà della città Percivalle Doria. L'inventario delle proprietà comunali, che non è altro se non un lungo elenco dei principali accensamenti del comune, è parte integrante di un'opera di registrazione documentaria più vasta nella quale sono trascritti i più significativi atti riguardanti le prerogative del comune sul territorio e sulle aree cittadine⁸³. In tale occasione, assecondando la necessità di attestare i beni che il comune possedeva direttamente o indirettamente, il notaio – addetto non solo alla redazione del testo, ma anche alla misurazione effettiva dei possedimenti – è incaricato di coordinare l'espansione territoriale della città. La cultura giuridica di Bertrand du Pont è nota soprattutto grazie a un formulario da lui composto e definito *Summa notarum contractuum*: si tratta del più antico formulario notarile conservato per la Francia meridionale⁸⁴. L'autore stesso ci ragguaglia, in un interessante prologo, del livello raggiunto dalla *doctrinam iurisperitorum Avinionensium*, all'interno della quale sono evidenti gli influssi della scienza giuridica bolognese e della varietà delle procedure messe in pratica nella *Avinionensi curia*. Anche se il formulario di Bertrand du Pont accorda uno spazio abbastanza limitato alla procedura giudiziale-

⁸¹ GIRAUD 1846, art. 121, p. 228.

⁸² Questa è la situazione descritta nel 1251 dalle convenzioni stipulate dall'élite della città con il nuovo conte di Provenza Carlo d'Angiò *Coutumes et règlements d'Avignon*, pp. 263-273.

⁸³ BALOSSINO 2015, p. 259-262.

⁸⁴ La *Summa* di Bertrand du Pont è stata rivelata da GIORDANENGO 1976, pp. 318-327. Lo studio del manoscritto originale e l'esame delle caratteristiche codicologiche e paleografiche porta a supporre che il manoscritto, ora inserito in un volume composito, sia una copia redatta verso la seconda metà del secolo XIII di un originale composito probabilmente in una data compresa tra il 1234 e il 1235. Si veda anche LEROY 2008, pp. 296-297.

ria⁸⁵, altri documenti giudiziari conservati per questo periodo suggeriscono che l'implicazione dei notai nelle corti di giustizia fosse probabilmente più importante di quello che la documentazione superstite permette di osservare.

Alcune dispute infatti potevano essere decise unicamente davanti a un notaio, soprattutto quando la materia non poneva dubbi in sede di istruzione. Una testimonianza particolarmente significativa dell'implicazione dei notai nelle corti di giustizia è fornita dal solo registro del tribunale consolare di Nîmes conservato per gli anni 1217-1218⁸⁶. Vi si ritrovano le principali caratteristiche della procedura giudiziaria ordinaria, come descritte dagli autori degli *ordines iudicarii* dell'epoca: dalla *litis contestatio* al giuramento *de calumnia*, dalla presentazione del libello contenente le accuse, alle tecniche della *productio testium*. Lo stesso vale per l'interrogatorio dei testimoni, con la distinzione tra testimonianza diretta o indiretta, basata sulla *fama*. La materia trattata del tribunale di Nîmes testimonia una conoscenza procedurale di altissimo livello che si appoggia pienamente alla teoria giuridica dell'epoca⁸⁷. Questo registro di imbreviature, nel quale sono presenti anche annotazioni di natura fiscale, sembra essere redatto dall'allora notaio della corte consolare della città, Pons Niel. La lettura degli atti suggerisce che i consoli di Nîmes non avessero, per i casi più semplici, né un giudice, né un assessore, ma solo il notaio, al quale è possibile attribuire le formule giuridiche presenti negli atti⁸⁸.

Un secolo più tardi la situazione che i documenti del secondo quarto Duecento accennavano soltanto sembra essere ormai largamente diffusa. Gli atti che terminano una controversia penale, giudicata in prima istanza davanti a un tribunale, si concludono davanti a un notaio con un accordo o con un negoziato. Nei registri marsigliesi studiati da Daniel Smail (per il periodo che va dal 1337 al 1362) si trovano cinque accordi per omicidio e altri tre per lesioni gravi – definiti *instrumentum pacis*, com-

⁸⁵ Le questioni procedurali occupano l'articolo 32 (*De compromisso*) e gli articoli dal 55 (*De recusatione iudicis*) al 62 (*De Pactis sponte contrahentium*). Si veda Valence, Bibliothèque municipale, ms. 19, f. 128v, 132v-133v.

⁸⁶ Nîmes, Archives municipales, BB 5. Si tratta di un piccolo registro cartaceo, molto danneggiato e di lettura difficile. Si tratta certamente un registro di imbreviature e di scritture correnti. Alcuni estratti sono stati pubblicati in MÉNARD 1744, I, pp. 55-63. A questo registro sarà dedicata una più approfondita analisi in altra sede.

⁸⁷ Una breve analisi del contenuto del registro è fatta da CARBASSE 2007, pp. 347-364.

⁸⁸ Manca ancora un'analisi approfondita di questo registro nel quale si ritrovano anche una serie di annotazioni preparatorie di natura amministrativa e contabile. Su questo tipo di documentazione si veda ora il volume *Écritures grises* 2019.

positio, concordia o faciendum pacis – risolti unicamente davanti al notaio e grazie alla sua cultura giuridica⁸⁹.

Le forme assunte dalla documentazione giudiziaria nelle singole corti di giustizia, signorili e urbane, meriterebbero uno studio più approfondito. Tuttavia, l'idea che emerge da queste osservazioni generali è che la procedura giuridica e il lavoro del notaio nei territori della Francia meridionale formano un insieme coerente e omogeneo. Non sono le necessità professionali che spingono i notai a interessarsi all'*ordo iudiciorum*, ma piuttosto il fatto che abbiano originariamente ricevuto una doppia formazione di cancellieri-giudici e redattori⁹⁰. Notai, giudici e causidici interagiscono frequentemente e combinano le loro competenze all'interno di un ambiente molto vivace, mobile e allo stesso tempo propizio alle innovazioni procedurali e alle mutazioni intrinseche della documentazione. In queste aree il notaio sembra quindi essere, nei secoli XII e XIII, sia un attore principale al servizio delle istituzioni giudiziarie sia un ingranaggio essenziale per risolvere le controversie, grazie alle sue competenze e alla sua cultura tecnico-giuridica.

FONTI

ARLES, ARCHIVES COMMUNALES
– GG85.

ARLES, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms 1242.

AVIGNON, ARCHIVES COMMUNALES
– Boîte Pintat 48, n. 1589.

AVIGNON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms. 4887.

BOUCHE DU RHÔNE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
– 3G9, 3G17, 56H5024, 60H25.

NIMES, ARCHIVES MUNICIPALES
– BB5.

⁸⁹ SMAIL 1998, pp. 23-50.

⁹⁰ Su questo tema si veda GIORDANENGO 1986, pp. 34-39.

VAUCLUSE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
– 1G4, 1G189, 1G681.

VALENCE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms. 19.

BIBLIOGRAFIA

- Actes de la famille Porcelet = Actes de la famille Porcelet d'Arles (972-1320)*, publié par M. AURELL, Paris 2001 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Section d'histoire et philologie des civilisations médiévales, 27).
- ANSANI 2016 = M. ANSANI, *Sul tema del falso in diplomatica. Considerazioni generali e due dossier documentari a confronto*, in *Secoli XI e XII: l'invenzione della memoria*. Atti del seminario internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. ALLEGRIA - F. CENNI, Montepulciano 2006 (Medieval Writing. Settimane poliziane di studi superiori sulla cultura scritta in età medievale e moderna, 1), pp. 9-50.
- AUBENAS 1931a = R. AUBENAS, *Documents notariés provençaux du XIII^e siècle*, in « *Annales de la Faculté de droit d'Aix* », 25 (1931), pp. 7-97.
- AUBENAS 1931b = R. AUBENAS, *Étude sur le notariat provençal: au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime*, Aix-en-Provence 1931.
- AUBENAS 1964 = R. AUBENAS *Quelques réflexions sur le problème de la pénétration du droit romain dans le Midi de la France au Moyen âge*, in « *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* », 76/68 (1964), pp. 371-377.
- BALOSSINO 2007 = S. BALOSSINO, *Justices ecclésiastiques et justices laïques dans les communes de la basse vallée du Rhône (XII^e-milieu du XIII^e siècle)*, in *Les Justices d'Église dans le Midi (XI^e - XV^e siècle)*, Toulouse 2007, (Cahiers de Fanjeaux, 42), pp. 47-82.
- BALOSSINO 2008a = S. BALOSSINO, *Notaire et institutions communales dans la basse vallée du Rhône, XI^e-XIII^e siècles*, in *Notaire 2008*, pp. 183-197.
- BALOSSINO 2008b = S. BALOSSINO, *Januenses, Pisani et ceteri Lombardi: circolazione e attività dei gruppi italiani nelle città della bassa valle del Rodano tra i secoli XII e XIII*, in « *Archivio Storico Italiano* », 617 (2008), pp. 391-424.
- BALOSSINO 2015 = S. BALOSSINO, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Roma 2015 (Italia comunale e signorile, 7).
- BANTI 1962 = O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e archivio muratoriano* », 73 (1962), pp. 141-164.
- BARTOLONI 1946 = F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e archivio muratoriano* », 60, 1946, pp. 1-108.
- BAUTIER 1986 = R.-H. BAUTIER, *Les diverses origines et l'évolution de l'institution notariale française en tant que dépositaire de la puissance publique*, in « *Le Gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat* », 48 (1986), pp. 19-28.

- BAUTIER 1989 = R.-H. BAUTIER, *L'authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse*, in *Notariado público* 1989, pp. 701-772.
- BAUTIER - SORNAY 1971 = R.-H. BAUTIER - J. SORNAY, *Les sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence, Comtant Venaissin, Dauphiné États de la Maison de Savoie*, II *Archives ecclésiastiques, communales et notariales, Archives des marchands et des particuliers*, Paris 1971.
- BEDOS-REZAK 2000 = B. BEDOS-REZAK, *Le sceau médiéval et son enjeu dans la diplomatie urbaine en France*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatie*, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - T. DE HEMPTINNE, Louvain - Apeldoorn, 2000, (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and early modern Low Countries, 9), pp. 23-44.
- BIDOT-GERMA 2008 = D. BIDOT-GERMA, *Entre justice institutionnelle et composition: le notaire au cœur des pratiques judiciaires dans le Béarn des XIV^e et XV^e siècles*, in *Notaire* 2008, pp. 275-287.
- BLANCARD 1884 = L. BLANCARD, *Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen-âge, édités intégralement ou analysés*, Marseille 1884-1885.
- BRECHON 1995 = F. BRECHON, *Autour du notariat et des nouvelles pratiques de l'écrit dans les régions méridionales aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Comprendre le XIII^e siècle: études offertes à Marie-Thérèse Lorcin*, sous la direction de P. GUICHARD - D. ALEXANDRE-BIDON, Lyon 1995, pp. 161-172.
- BUFFO 2020 = P. BUFFO, *Signa e genesi delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », n. s., 4 (2020), pp. 5-35.
- CALLERI - ROVERE 2021 = M. CALLERI - A. ROVERE, *Genova e il Midi nel trattato del secolo XII*, in « Provence historique », LXXI/270 (2021), pp. 257-281.
- CARBASSE 2007 = J.-M. CARBASSE, *Justice "populaire", justice savante. Les consulats de la France Méridionale (XII^e-XIV^e siècle)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âges*, dir. J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Publications de l'École française de Rome, 385), pp. 347-364.
- CARLIN 1967 = M.-L. CARLIN, *La pénétration du droit romain dans les actes de la pratique provençale, XI^e-XIII^e siècle*. Preface de R. AUBENAS, Paris 1967.
- Cartulaire de Trinquetaille* = *Cartulaire de Trinquetaille*, texte établi par P. AMARGIER, Gap 1972.
- CHASSEL 2016 = J.-L. CHASSEL, *La problématique des sceaux de villes dans le Midi de la France médiévale*, in *Le bazar de l'hôtel de ville. Les attributs matériels du gouvernement urbain*, sous la direction de E. JEAN-COURRET - S. LAVAUD - J. PETROWISTE - J. PICOT, Bordeaux 2016, (Ausonius Scripta Mediævalia, 30), pp. 27-53.
- CHASTANG 2013 = P. CHASTANG, *La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier, XII^e-XIV^e siècle: essai d'histoire sociale*, Paris 2013 (Histoire ancienne et médiévale, 121).
- Contre Henri schismatique et hérétique* = G. MONACHI, *Contre Henri schismatique et hérétique*, introduction, traduction, notes et index par M. Z ZERNER, Paris 2011 (Sources chrétiennes, 541).
- CORTESE 2000 = E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medioevale*, Roma 2000 (La Biblioteca di Galileo Galilei).
- COSTAMAGNA 1964 = G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115; anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 337-347.

- Coutumes de Saint-Gilles = Les Coutumes de Saint-Gilles (XII^e-XIV^e siècles)*, publié par E. BLIGNY-BONDURAND, Paris 1915.
- DEBAX 2017 = H. DEBAX, *Les premiers notaires de Béziers (dernier tiers du XII^e siècle)*, in « *Revue historique* », 683/3 (2017), pp. 491-514.
- DE BOÛARD 1948 = A. DE BOÛARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, t. II. L'acte privé, Paris 1948.
- De la Ligurie au Languedoc* 2012 = *De la Ligurie au Languedoc: le notaire à l'étude*, Albi 2012.
- Coutumes et règlements d'Avignon = Coutumes et règlements de la république d'Avignon au treizième siècle*, par M. R. DE MAULDE, Paris 1879.
- DESACHY 2017 = S. DESACHY, *Apparition du notariat en Bas-Languedoc*, in « *Académie des Sciences et Lettres de Montpellier* », 48 (2017), pp. 1-14.
- DOSSAT 1956 = Y. DOSSAT, *Unité ou diversité de la pratique notariale dans les pays de droit écrit*, in « *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* », 68/34 (1956), pp. 175-183.
- DUPARC 1965 = P. DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIII^e siècle)*, in « *Revue historique de droit français et étranger* », 43 (1965), pp. 22-86.
- FEO 1997 = G. FEO, « *Suspiciosum esse et falsum* »: un esempio di critica diplomatica medievale (Bergamo 1187), in « *Studi Medievali* », 38 (1997), pp. 945-1005.
- FISSORE 1989 = G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione in Città comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno di Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXIX/II) pp. 99-128.
- Écritures grises* 2019 = *Écritures grises: les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par A. FOSSIER - J. PETITJEAN - C. REVEST, Parigi-Roma 2019, (Collection de l'École française de Rome, 565; Études et rencontres de l'École des chartes, 58).
- GALANTE 2017 = M. GALANTE, *Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli ufficiali minori: le carte nei principati longobardi di Salerno e Benevento tra potere laico e potere ecclesiastico*, in « *Schola Salernitana. Annali* », XXII (2017), pp. 7-40.
- Gallia Christiana Novissima = Gallia Christiana Novissima. Histoire des archevêchés, évêques et abbayes de France*, par J.H. ALBANES - U. CHEVALIER, Montbéliard-Valcence, 1899-1920.
- GAZZANIGA 1987 = J.-L. GAZZANIGA, *Mandat et représentation dans l'ancien droit*, in « *Droits. Revue française de théorie juridique* », 6 (1987), pp. 21-30.
- GIORDANENGO 1976 = G. GIORDANENGO, *Bertrand du Pont, notaire d'Avignon, et son formulaire (2^e quart du XIII^e siècle)*, in « *Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse* », XXIV/1-2 (1976), p. 317-327.
- GIORDANENGO 1980 = G. GIORDANENGO, *Documents sur l'hommage en Dauphiné et en Provence (1157-1270)*, in « *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* », 92/1 (1980), pp. 183-204.
- GIORDANENGO 1986 = G. GIORDANENGO, *Le notaire et la justice*, in « *Le Gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat* », 48 (1986), pp. 34-39.
- GIRAUD 1846 = C. GIRAUD, *Essai sur l'histoire du Droit français au Moyen Age*, Paris 1846.

- GOURON 1957 = A. GOURON, *Les étapes de la pénétration du droit romain au XII^e siècle dans l'ancienne Septimanie*, in « Annales du Midi. Revue archéologique historique et philologique de la France méridionale », 69/38 (1957), pp. 103-120.
- GOURON 1963 = A. GOURON, *Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XI^e et XIII^e siècles*, in « Bibliothèque de l'École des Chartes », 121 (1963), pp. 26-76.
- GOURON 1976 = A. GOURON, *La date et le rédacteur des coutumes de Saint-Gilles*, in « Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse », 24 (1976), pp. 309-315.
- GOURON 1977 = A. GOURON, *Rogierius, Quaestiones de juris subtilitatibus et pratique arlésienne: à propos d'une sentence archiépiscopale (1141, 5 novembre)*, in « Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands », 34 (1977), pp. 35-50.
- GOURON 1978 = A. GOURON, *Le cardinal Raymond des Arènes: Cardinalis?*, in « Revue de droit canonique », XXVIII (1978), pp. 180-192.
- GOURON 1984 = A. GOURON, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London 1984.
- GOURON 1987 = A. GOURON, *Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, London 1987.
- GOURON 1992 = A. GOURON, *Sur les traces de Rogierius en Provence*, in *Liber amicorum: Études offertes à Pierre Jaubert*, textes recueillis par G. AUBIN, Bordeaux 1992, pp. 313-326.
- GOURON 1995 = A. GOURON, *Notariat et renaissance au XII^e siècle*, in « Le Gnomon, Revue internationale d'histoire du notariat », 100 (1995), pp. 16-17.
- GOURON 2000 = A. GOURON, *Juristes et droits savants. Bologne et la France médiévale*, Aldershot 2000 (Variorum collected studies series, CS 679).
- GOURON 2002 = A. GOURON, *Le fond et la forme: l'empreinte du notariat italien sur les pratiques médiévales en France*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 719-735.
- GOURON 2004 = A. GOURON, *"Petrus" demasqué*, in « Revue d'histoire du droit », 82/4 (2004), pp. 577-588.
- GOURON 2006 = A. GOURON, *Pionniers du droit occidental au Moyen Âge*, Aldershot 2006 (Collected studies series, 865).
- HÄERTEL 2013 = R. HÄERTEL, *Zu Entstehung und Funktion des Notarsignets*, in *Kunst Kritik Geschichte, Festschrift für Johann Konrad Eberlein*, Herausgegeben von J. AUFREITER - G. REISINGER - C. STEINHARDT-HIRSCH, Berlin 2013, pp. 107-133.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Histoire du Languedoc* 1872 = *Histoire générale du Languedoc, avec des notes et les pièces justificatives*, par C. DE VIC - J. VAISSETE, Toulouse 1872.
- Layettes du Trésor des Chartes* 1863 = *Layettes du Trésor des Chartes, I (755-1223)*, par A.M. TEULET, Paris, 1863.
- LEGENDRE 1988 = P. LEGENDRE, *Du droit privé au droit public: nouvelles observation sur le mandat chez les canonistes classiques*, in *Écrits juridiques du Moyen Âge occidental*, London 1988 (Collected studies series, 280).

- LEONARD 1955 = E. LEONARD, *Chanceliers, notaires comtaux et notaires publics dans les actes des comtes de Toulouse*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », 113/1 (1955), pp. 37-74.
- LEROY 2008 = N. LEROY, *Une ville et son droit: Avignon du début du XII^e siècle à 1251*, Paris 2008.
- LESNE-FERRET 1998 = M. LESNE-FERRET, *The notariate in the consular towns of Septimanian Languedoc (late twelfth - thirteenth centuries)*, in *Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, edited K. REYERSON - J.-V. DRENDEL, Leiden-Boston 1998 (The medieval Mediterranean, 18), pp. 3-21.
- MACE 2011 = L. MACE, *Le prince et l'expert: les juristes à la cour rhodanienne du comte Raimond V de Toulouse (1149-1194)*, in « Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale », 123/276 (2011), pp. 513-532.
- MAYALI 1979 = L. MAYALI, *Les magistri dans l'ancienne Septimanie au XII^e siècle*, in « Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit », X (1979), pp. 91-105.
- MAYALI 2002 = L. MAYALI, *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 114 (2002), pp. 43-57.
- MÉNARD 1744 = L. MÉNARD, *Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes avec les preuves*, Paris 1744.
- MERLO 2011 = G.G. MERLO, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 2011.
- MICHEL 1910 = R. MICHEL, *L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis*, Paris 1910.
- Notaire 2008 = *Le notaire, entre métier et espace public en Europe (Moyen Âge – Temps modernes)*, sous la direction de L. FAGGION - A. MAILLOUX - L. VERDON, Aix-en-Provence 2008 (Le temps de l'histoire).
- Notariado público 1989 = *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, a cura di J. TRENCHS, Valencia 1989 (Papers i documents, 7).
- Notariato nell'arco alpino 2014 = *Il notariato nell'arco alpino*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di S. MOSCADELLI - A. GIORGI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, XVI).
- PÉCOUT 2005 = T. PÉCOUT, *La justice temporelle des évêques de Provence, du milieu du XIII^e au début du XIV^e siècle*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles. Théories et pratiques*, sous la direction de J.-P. BOYER - A. MAILLOUX - L. VERDON, Rome 2005 (Collection de l'École française de Rome, 354), pp. 383-402.
- POISSON 2017 = G. POISSON, *Le comte, le consul et les notaires*. in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècles)*, sous la direction de D. LETT, Paris 2017 (Histoire ancienne et médiévale, 146), pp. 81-101.
- POISSON 1990 = J.-P. POISSON, *Notaires et société: travaux d'histoire et de sociologie notariales*, Paris 1990.
- POLY 1974 = J.-P. POLY, *Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi*, in *Mélanges Roger Aubenas*, Montpellier 1974 (« Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit », IX), pp. 613-635.

- POOLE 1925 = R.L. POOLE, *The Early Lives of Robert Pullen and Nicholas Breakspear. With Notes on Other Englishmen at the Papal Court about the Middle of the Twelfth Century*, in *Essays in medieval history presented to Thomas Frederick Tout*, edd. A.G. LITTLE - F.M. POWICKE, Manchester 1925, pp. 64-70.
- PRYOR 1981 = J. H. PRYOR, *Business contracts of medieval Provence: selected notulae from the cartulary of Giraud Amalric of Marseilles. 1248*, Toronto 1981 (Studies and texts, 54).
- PUNCUH 2000 = D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - T. DE HEMPTINNE, Louvain - Apeldoorn 2000 (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and early modern Low Countries, 9), pp. 383-406; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XLVI/I), pp. 727-753.
- RIGAUDIERE 1986 = A. RIGAUDIERE, *Le notaire et la ville médiévale*, in « Le gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat », 48 (1986), pp. 47-55.
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/I, 2002), pp. 261-298.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Notaio e publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 293-322.
- SALVATORI 2002 = E. SALVATORI, *Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI alla fine del XIII secolo*, Pisa 2002 (Piccola biblioteca Gisem, 20).
- SMAIL 1998 = D.L. SMAIL, *Notaries, Courts, and the Legal Culture of Late Medieval Marseille*, in *Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, edited K. REYERSON - J.-V. DRENDEL, Leiden-Boston 1998 (The medieval Mediterranean, 18), pp. 23-50.
- STOUFF 2017 = L. STOUFF, *Notaires et registres de notaires en Provence et à Arles XIII^e-XV^e siècles*, in *Le médiéviste devant ses sources.: Questions et méthodes*, a cura di C. CAROZZI - H. TAVIANI-CAROZZI, Aix-en-Provence 2017 (Le temps de l'histoire), pp. 249-269.
- TORELLI 1980 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- ZAGNI 1980 = L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII*, in « Studi di Storia medievale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 5-14.
- ZERNER 2014 = M. ZERNER, *L'hérétique Henri dans les sources de son temps (1135-1145)*, in « Revue Mabillon », 25 (2014), pp. 79-134.
- ZERNER - AKOKA - MICHELIS - ZERNER 1995 = M. ZERNER - I. AKOKA - R. MICHELIS, J. ZERNER, *Les sources notariées en Provence et dans le Comtat Venaissin aux XIV^e et XV^e siècles: création d'une base de données*, in « Cahiers de la Méditerranée », 53/1 (1996), pp. 75-88.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio affronta alcuni problemi legati al rapporto tra notai e giustizia attraverso lo studio della documentazione del Midi francese nei secoli XII e XIII. Dalla documentazione superstite emerge l'idea che i notai hanno avuto un ruolo fondamentale sia nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie sia nella produzione documentaria relativa alla giustizia. Il ruolo di questo personale tecnico all'interno delle corti di giustizia è messo in luce focalizzando l'attenzione sulle qualifiche esibite dai "redattori", sulle modalità di certificazione dei documenti, sull'affermazione della *fides publica* e l'emergenza di notai strettamente legati alle magistrature comunali. In quest'area notai, giudici e *causidici* interagiscono frequentemente e accostano le loro competenze all'interno di un ambiente giuridico molto vivace, propizio alle innovazioni procedurali e alle mutazioni intrinseche della documentazione.

Parole significative: Notai, Francia meridionale, diplomatica comunale, sentenze giudiziaria, forme documentarie.

This paper examines some problems related to the relationship between notaries and justice through the study of the documentation of the French Midi in the 12th and 13th centuries. From the existing material emerges the idea that notaries played a fundamental role both in the functioning of judicial institutions and in the production related to justice. The role of this technical staff in the courts of justice is highlighted by focusing on the qualifications displayed by the copyist, the way in which documents were certified, the affirmation of *fides publica* and the emergence of notaries closely linked to the municipal magistrature. In this area, notaries, judges and *causidici* frequently interact and juxtapose their skills within a very animated legal environment, favourable to procedural innovations and changes in documentation.

Keywords: Notaries, Southern France, Municipal Diplomatics, Judicial Rulings, Documentary Forms.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)